

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2005

concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2005) 4351]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/788/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

Il naled non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

considerando quanto segue:

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

(1) L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti naled siano revocate entro l'11 maggio 2006;

b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti naled a partire dal 12 novembre 2005.

(2) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 ⁽²⁾ e (CE) n. 703/2001 ⁽³⁾ stabiliscono le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per quanto riguarda la sostanza attiva naled, il notificante ha comunicato alla Commissione in data 2 dicembre 2004 di non essere più interessato all'iscrizione della suddetta sostanza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Di conseguenza la suddetta sostanza attiva non va iscritta nell'allegato e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti naled.

Articolo 3

Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti deve essere il più breve possibile e scade entro l'11 maggio 2007.

(3) Per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti va previsto un periodo di moratoria affinché i prodotti possano essere utilizzati entro un ulteriore periodo vegetativo.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2005.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

⁽³⁾ GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.